

REPUBBLICA ITALIANA



Unione europea
Fondo sociale europeo

fse
Fondo Sociale Europeo



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e
delle attività formative

Servizio XXIII Direzione Territoriale del Lavoro di Messina

U.O. IV

Via Ugo Bassi 103/A Tel: 0902286511

e-mail: ipmec00@regione.sicilia.it

24 AGO. 2015

Prot. nr. 671 0161 U.O.IV

Messina,

All. ---

Alla Ditta Di Costa S.p.A.

C/da Barbazza snc

FRANCAVILLA DI SICILIA (ME)

Oggetto : Art. 11 legge 12/03/99

In allegato alla presente, si trasmettono D.D.S. R.U.D.L. N°4460/2015 del 24/08/15 e copia della
convenzione stipulata con codesta Ditta

Si rammenta che la mancata assunzione verrà sanzionata, e si procederà con l'avviamento
numerico.

Il Dirigente della Direzione Territoriale del Lavoro
(Ing. Gaetano Sciacca)



REPUBBLICA ITALIANA



fse
Fondo Sociale Europeo



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e
delle attività formative

Servizio XXIII Direzione Territoriale del Lavoro di Messina
U.O. IV

Via Ugo Bassi 103/A Tel: 0902286511
e-mail: ipmec00@regione.sicilia.it

D.D.S. R.U.D.L. N° 4460/2015 del 24/08/2015

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTO il D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 76;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68;

VISTA la legge regionale 26 novembre 2000, n. 24;

VISTO il decreto assessoriale 30 marzo 2001, n. 69;

VISTA la circolare assessoriale 30 marzo 2001, n. 4;

VISTA la convenzione stipulata in data 20/07/2015 tra lo scrivente, titolare di delega per la stipula e l'approvazione, ai sensi della legge regionale n. 24 del 2000, delle convenzioni cui i datori di lavoro abbiano richiesto di accedere ai sensi dell'art. 11 della legge 68/99 e la Dott. ssa Centorrino Concetta, n. q. di delegato dell'impresa **DI COSTA S.p.A.** con sede in FRANCAVILLA DI SICILIA (ME)

ACQUISITO il parere del "Comitato provinciale per il sostegno dei disabili" nella seduta del 06/08/2015;

RITENUTO di dover approvare la convenzione surriferita;


Decreta:
Articolo unico

E' approvata e resa esecutiva, nel testo allegato al presente decreto, la convenzione citata in premessa, stipulata ai sensi dell'art. 11 della legge 68/99, concernente le modalità di assunzione da parte dell'impresa **DI COSTA S.p.A.**

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi art 68 comma 5 della Legge Regionale 12/08/2014 n° 21, sul sito ufficiale del Dipartimento regionale del lavoro dell'impiego, dell'orientamento dei servizi e della attività formative all'indirizzo <http://www.regione.sicilia.it/lavoro/trasparenza/decretiart68>

Il Direttore
(Ing. G. Sciacca)


REPUBBLICA ITALIANA



Unione europea
Fondo sociale europeo



Fondo Sociale Europeo



SICILIA
REGIONE SICILIANA

Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e
delle attività formative

Servizio XXIII Direzione Territoriale del Lavoro di Messina

U.O. IV

Via Ugo Bassi 103/A Tel: 0902286511 -

e-mail: ipmec00@regione.sicilia.it

Allegato A

*Convenzione per l'Inserimento lavorativo di soggetti disabili,
ai sensi dell'art. 11 della legge n. 68/99.*

Tra

L'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, di seguito denominato "**Assessorato**", rappresentato dall'Ing. G. Sciacca, Direttore del Servizio XXIII "Direzione Territoriale del Lavoro" di Messina

E

l'Impresa DI COSTA S.p.A., con sede legale in Francavilla di Sicilia (ME), contrada Barbazza snc - Zona Industriale iscritta al Registro imprese di Messina - C.F. 02779750831, di seguito denominata **Impresa**, rappresentata dalla Dott.ssa Concetta CENTORRINO, nata a Messina il 22/11/1972, debitamente delegata, dal signor Vincenzo Di Costa, rappresentante legale della suddetta impresa.

Le parti, premesso:

- che la legge n. 68/99 prevede la possibilità per i datori di lavoro di addivenire alla stipula di convenzioni concernenti l'inserimento lavorativo di soggetti disabili e di fruire dei finanziamenti statali e regionali preordinati a tal fine;
- che la legge regionale n. 24 del 26 novembre 2000 ha dettato le relative norme attuative;
- che l'Impresa ha avanzato istanza di accesso ai sopraccitati interventi;

stipulano la seguente

CONVENZIONE

Art. 1

1. L'Impresa si impegna a realizzare un programma di assunzioni, entro l'arco temporale compreso tra 01/08/2015 e 31/12/2015 rivolto a soggetti disabili iscritti negli elenchi di cui alla legge n. 68/99, per complessive n. 1(**una**) unità, a copertura INTEGRALE, con le seguenti scadenze:

- n. 1 unità, data assunzione presunta 31/12/2015 località Francavilla di Sicilia (ME);

2. L'assunzione di cui al citato programma sarà effettuata con la seguente modalità: contratto a tempo indeterminato;

3. Per le assunzioni si procederà alla scelta con chiamata nominativa

4. Il periodo di prova avrà la durata come da CCNL in funzione della categoria di inquadramento

5. Il lavoratore assunto sarà chiamato ad espletare le seguenti mansioni / qualifica:

a) Operaio Comune;

6. Le prestazioni lavorative comporteranno l'uso di: macchinari e attrezzature inerenti la mansione da svolgere;

7. Esse si svolgeranno nel seguente ambiente di lavoro: sede di Francavilla di Sicilia (ME);

8. All'assumendo sarà applicato il seguente C.C.N.L.: Commercio;

9. Ai fini dell'inserimento lavorativo, saranno attivati i seguenti interventi, come da programma allegato:

- tirocini formativi: No

- interventi di sostegno, volti a rimuovere gli ostacoli all'inserimento lavorativo: No

- altri (specificare): No

10. L'Impresa si impegna:

a) al rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, ed in genere, delle norme a tutela dal lavoro;

b) al rispetto delle disposizioni vigenti, in relazione alla tipologia del rapporto prescelto. In particolare (in caso di svolgimento di tirocini formativi finalizzati all'assunzione), è fatto divieto all'Impresa di utilizzare i disabili nei processi lavorativi, fatto salvo l'espletamento di dimostrazioni e di attività risultate necessarie per l'apprendimento delle cognizioni teoriche e pratiche inerenti ai medesimi processi, da condursi sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente normativa;

c) a provvedere alla copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi (qualora siano previsti tirocini formativi finalizzati all'assunzione).

11. L'Impresa fornirà periodicamente ai competenti organi, con cadenza bimestrale, gli elementi di conoscenza e di valutazione sulla esecuzione della presente convenzione e del progetto, utili ai fini del monitoraggio dell'iniziativa e produrrà una analitica relazione finale sui risultati conseguiti.

12. L'Assessorato, avvalendosi delle proprie strutture svolgerà nei confronti dell'impresa azione di consulenza, assistenza e sostegno, nella fase di realizzazione della presente convenzione e del relativo programma.

13. L'Assessorato, per il tramite dei propri uffici periferici, potrà effettuare in qualsiasi momento accertamenti ispettivi sulla esecuzione della presente convenzione e del

modalità: programma allegato, sull'utilizzo dei relativi finanziamenti accordati all'impresa dallo Stato e dalla Regione e sui risultati conseguiti, riservandosi la facoltà, al recesso dalla presente convenzione, fatta salva ogni conseguenza di legge, in ordine alla revoca dei benefici concessi, al recupero di eventuali somme erogate, non dovute e indebitamente percepite, all'assolvimento degli obblighi di assunzione secondo le modalità ordinarie ed alla irrogazione delle connesse sanzioni.

14. Durante l'arco temporale di esecuzione della presente convenzione l'Impresa si considera adempiente agli obblighi di assunzione previsti dalla legge n. 68/99, anche ai fini del rilascio della certificazione di ottemperanza di cui all'art. 17 della medesima legge, e, pertanto, non trovano applicazione le sanzioni da essa previste, fermo restando quanto stabilito al punto 13. Resta salva la facoltà dell'impresa di avanzare richiesta di esonero parziale, o di compensazione territoriale, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 68/99.

15. I contenuti della presente convenzione potranno essere rivisti d'intesa tra le parti, qualora nel corso dell'esecuzione venga a modificarsi la consistenza della quota d'obbligo, o, comunque, le condizioni giuridiche e/o di fatto, esistenti all'atto della stipula. In ogni caso l'efficacia e, quindi, l'esecuzione della presente convenzione si intenderanno sospese, qualora durante l'arco di validità della stessa dovessero verificarsi circostanze che determinino la sospensione degli obblighi di assunzione.

16. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, trovano applicazione le norme e le disposizioni vigenti.

17. La presente convenzione viene sottoscritta dal rappresentante dell'Impresa, in data 20/07/2015 e si intende perfezionata con la sottoscrizione da parte del rappresentante dell'Assessorato, contestualmente alla adozione del decreto di finanziamento del programma approvato da competenti organi.

18. La presente convenzione ha validità di n. 5 (cinque) mesi, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di emanazione del relativo decreto di approvazione.

Per l'Impresa
per delega

(Sig.ra Concetta CENTORRINO)



doc. ric.: C.d'I. n. AU8906742 Rilasciata
dal Comune di Messina il 21/03/2014

Per l'Assessorato

Direzione Territoriale del Lavoro Messina

IL DIRETTORE
(Ing. G. Sciacca)

